

COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - AFFARI INTERNI
E DI CULTO - ENTI PUBBLICI

VIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 15 APRILE 1959

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RICCIO

INDICE

	PAG.
Disegno e proposte di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):	
Revisione dei films e dei lavori teatrali (713);	
LAJOLO ed altri: Vigilanza sulle proiezioni cinematografiche e le rappresentazioni teatrali (836);	
CALABRÒ ed altri: Revisione dei film e dei lavori teatrali (1065)	39
PRESIDENTE	39, 40, 41, 42, 43, 45 46, 47, 48, 49, 50
ANFUSO	48, 50
BISANTIS, <i>Relatore</i>	42, 45, 46, 49
BORIN	42
CALABRÒ	40, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50
DAL CANTON MARIA PIA	52
DI GIANNANTONIO	47, 48
FERRI	42, 47, 48, 50, 52
GASPARI	48
LAJOLO	43, 52
MAGRÌ, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i>	42, 45, 46, 49
SCHIAVETTI	47
VERONESI	47
VIVIANI LUCIANA	41
Votazione segreta :	
PRESIDENTE	52

La seduta comincia alle 10,35.

GASPARI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Carcaterra, Elkan, Toros e che il deputato Michelini è sostituito dall'onorevole Calabrò.

Seguito della discussione del disegno di legge: Revisione dei films e dei lavori teatrali (713) e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Lajolo ed altri: Vigilanza sulle proiezioni cinematografiche e le rappresentazioni teatrali (836) e dei deputati Calabrò ed altri: Revisione dei film e dei lavori teatrali (1025).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge n. 713: « Revisione dei films e dei lavori teatrali » e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Lajolo ed altri n. 836: « Vigilanza sulle proiezioni cinematografiche e le rappresentazioni teatrali ».

All'ordine del giorno è stata inserita anche la proposta di legge di iniziativa dei deputati Calabrò ed altri, n. 1025: « Revisione dei film e dei lavori teatrali ».

Dato che questa proposta di legge è pervenuta soltanto oggi, dopo che la discussione generale è stata chiusa, sarà tenuta presente durante l'esame dei singoli articoli e le sue norme, a richiesta del proponente, saranno considerate emendamenti al testo del disegno di legge che abbiamo scelto, nella precedente seduta, come base per la discussione.

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 APRILE 1959

Per chiarezza, tuttavia, desidero sottolineare alla attenzione della Commissione che la proposta Calabrò si differenzia, rispetto al disegno di legge, soprattutto nei seguenti punti: diversa è la composizione delle Commissioni alle quali è demandato il parere per la concessione del nulla osta; è abolita la procedura prevista dagli articoli 6 e 7 del disegno di legge relativi alla esistenza o meno di elementi oggettivi di reato nei film e nei lavori teatrali; è previsto un inasprimento delle sanzioni penali contemplate nel disegno di legge.

CALABRÒ. Sono senz'altro d'accordo circa la procedura che è stata scelta e mi riservo di presentare singoli articoli o comma di articoli della mia proposta di legge quali emendamenti al disegno di legge che la Commissione ha scelto quale testo base per la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo, quindi, all'esame dell'articolo 2 del disegno di legge. Ne do lettura:

« Le Commissioni, alle quali è demandato il parere di primo grado per la concessione del nulla osta per la proiezione in pubblico dei film, sono composte:

a) da un funzionario della Presidenza del Consiglio dei ministri, Direzione generale dello spettacolo;

b) da un magistrato dell'Ordine giudiziario;

c) da un funzionario del Ministero dell'interno;

d) da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

e) da un critico cinematografico scelto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri su di una terna proposta dalla Federazione nazionale della stampa.

La Commissione alla quale è demandato in grado di appello il parere per la concessione del nulla osta per la proiezione in pubblico dei film è composta:

a) dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, presidente;

b) da un magistrato di Cassazione;

c) da un funzionario del Ministero dell'interno;

d) da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

e) da un critico cinematografico scelto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri su di una terna proposta dalla Federazione nazionale della stampa.

I componenti delle Commissioni sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la durata di due anni.

Per ciascun componente effettivo è nominato, con le stesse modalità, un supplente.

Negli stessi modi di cui ai precedenti commi sono composte e nominate le Commissioni di revisione teatrale di primo grado e di secondo grado; i componenti di cui alla lettera e) sono scelti fra i critici teatrali ».

L'onorevole Calabrò ha presentato il seguente emendamento:

« Le Commissioni di revisione cinematografica di primo grado sono composte:

a) da un funzionario della Presidenza del Consiglio dei ministri, Direzione generale dello spettacolo, presidente;

b) da due rappresentanti dell'Associazione nazionale industrie cinematografiche ed affini, uno per i produttori cinematografici e l'altro per i distributori cinematografici;

c) da un rappresentante dell'Associazione generale italiana dello spettacolo per gli esercenti cinematografici;

d) da un rappresentante dell'Associazione nazionale autori cinematografici nominato dalla Presidenza del Consiglio su una terna proposta dall'Associazione di categoria;

e) da un critico cinematografico nominato dalla Presidenza del Consiglio su una terna proposta dalla Federazione nazionale della stampa;

f) da un magistrato dell'Ordine giudiziario ».

L'onorevole Calabrò ha facoltà di svolgerlo.

CALABRÒ. Rilevo che nel testo del disegno di legge le Commissioni di revisione di primo e di secondo grado hanno, su per giù, la stessa, identica fisionomia. La prima è composta da quattro funzionari, più un critico cinematografico, ovvero teatrale, rispecchiando la stessa composizione della commissione d'appello: Sottosegretario, tre funzionari e un critico cinematografico o teatrale. Abbiamo, quindi, una quasi perfetta identità.

Dato che la commissione di secondo grado o d'appello è chiamata ad esprimere un altro giudizio, cioè un nuovo giudizio, ritengo che la composizione di questi due organi, anche per una più efficace tutela, debba essere diversa.

La mia proposta prevede che la commissione di primo grado sia composta in prevalenza da rappresentanti delle stesse categorie interessate alla produzione dando loro il com-

pito di esprimere il parere sulla concessione del nulla osta. Evidentemente, nessuno meglio di queste categorie è in grado di giudicare se un film, un lavoro teatrale, una commedia o un soggetto, sia opera immorale o che offenda determinati principi etici.

Lascerei, quindi, loro la responsabilità del giudizio, e per tanto la commissione di primo grado verrebbe a comprendere rappresentanti dei produttori e distributori cinematografici, degli esercenti, degli autori e, naturalmente, dei critici cinematografici, più un magistrato per quanto riguarda la valutazione degli elementi oggettivi di reato che, eventualmente, si potessero riscontrare nei lavori esaminati.

Darei, però, all'Amministrazione, il potere di ricorrere, avverso la decisione della commissione di primo grado, alla commissione d'appello, riconoscendo questo potere di impugnativa o al presidente della Commissione di primo grado, oppure allo stesso Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. In questo modo, credo, si eviterebbero le infinite polemiche che normalmente si verificano in sede di revisione in quanto, con il sistema da me suggerito, dato che fra i componenti della Commissione di primo grado ci sono i rappresentanti degli autori e dei produttori, sarebbero, essi stessi, a concedersi il nulla osta. Oggi le polemiche insorgono, più che altro, come pretesto per attaccare l'Esecutivo, mentre approvando il mio emendamento sarebbero le stesse categorie interessate a giudicare il proprio operato.

Ecco, perché, mi permetto di insistere su questo principio di auto-controllo, principio applicato già in altri paesi, come in America, dove detto criterio è in vigore.

Chiamiamo, quindi, le varie categorie a far parte della commissione di primo grado, e, dato che vertiamo nel campo dell'espressione dell'arte, esse saranno certamente capaci di esaminare responsabilmente la propria opera ed eventualmente dire: questa è una produzione che può essere proiettata, oppure questa è un'opera che offende la collettività. Avremo, così, meno polemiche. D'altra parte l'interesse dello Stato è sempre salvaguardato dal fatto che sulle attività di queste commissioni vigila la massima responsabilità del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio che, con il proprio, personale intervento, può ricorrere alla Commissione di appello.

Per una maggiore chiarezza chiedo che anche per il presidente della Commissione d'appello, che è poi il Sottosegretario di Stato

alla Presidenza del Consiglio, sia previsto, come per gli altri componenti, un sostituto.

PRESIDENTE. In sostanza si tratta di questo: la composizione della Commissione di primo grado, rimane quella prevista nel testo governativo, lettera *a*), con l'aggiunta della parola « presidente ».

Le modificazioni sostanziali si hanno, invece, alla lettera *b*) dell'emendamento Calabrò, dove è detto: da due rappresentanti dell'Associazione nazionale industrie cinematografiche ed affini, uno per i produttori cinematografici e l'altro per i distributori cinematografici; alla lettera *c*) ove si ha il rappresentante dell'Associazione generale italiana dello spettacolo per gli esercenti cinematografici; ed alla lettera *d*) ove si chiede la inclusione di un rappresentante dell'Associazione nazionale autori cinematografici nominato dalla Presidenza del Consiglio su una terna proposta dall'Associazione di categoria.

Questi punti dell'emendamento sono sostituiti del testo del disegno di legge.

Si ritorna quindi, con la lettera *e*) al critico cinematografico scelto dalla Presidenza — « nominato », dice l'emendamento Calabrò — dal Consiglio dei ministri su di una terna proposta dalla Federazione nazionale della stampa. Una lettera *f*) infine, aggiunge « un magistrato dell'Ordine giudiziario », che già si trova nel testo del disegno di legge sotto la lettera *b*).

È stato presentato un emendamento a firma dei deputati Viviani Luciana e Lajolo. Ne do lettura:

« Sostituire la lettera *e*) del secondo comma dell'articolo 2 con la seguente:

e) da due autori cinematografici e da due critici cinematografici nominati dalla Presidenza del Consiglio su due terne proposte rispettivamente dall'Associazione nazionale autori cinematografici e dalla Federazione nazionale della stampa ».

L'onorevole Viviani Luciana ha facoltà di svolgerlo.

VIVIANI LUCIANA. Con questa modifica da noi proposta e che fa parte dell'articolo 2 del testo a firma del collega Lajolo, entrerebbero a far parte della Commissione di appello, due autori cinematografici e due critici cinematografici nominati dalla Presidenza del Consiglio su due terne proposte rispettivamente dall'Associazione nazionale autori cinematografici e dalla Federazione nazionale della Stampa.

Infatti, mentre per quanto riguarda la Commissione di prima istanza, praticamente, noi concordiamo con il testo del disegno di

legge, per quanto concerne, invece, quella di seconda istanza o appello, noi proponiamo che entrino a farne parte, anziché un solo critico cinematografico, due critici e due autori. E i motivi sono molto semplici. Noi sappiamo, infatti, che alla commissione di secondo grado sono demandati i casi più difficili, cioè proprio quelli controversi. È giusto quindi che in detta commissione d'appello, ferma restando la presenza dei rappresentanti degli organi competenti e, quindi, del Governo, sia riconosciuto un maggior peso alle categorie soprattutto su quello che è il contenuto dell'opera revisionata, cioè il suo valore artistico, valutando, così, se il punto controverso abbia una sua giustificazione artistica o meno. Riteniamo, cioè, che questa commissione di secondo grado acquisti una più precisa qualificazione con la presenza di alcuni autori e critici cinematografici.

FERRI. Desidero riaffermare quanto ebbi l'onore di dichiarare nella precedente seduta. Il nostro gruppo del P.S.I. intende tener fede ad compromesso raggiunto nella precedente legislatura, sempre che analogo impegno sia tenuto da parte della maggioranza e del Governo. In linea di principio noi saremmo favorevoli all'emendamento proposto ed illustrato dall'onorevole Viviani, inteso ad aumentare nelle Commissioni di appello, la rappresentanza dei critici cinematografici e teatrali. Se l'accoglimento di tale emendamento potesse essere concordato, ne saremmo ben lieti. Comunque, per coerenza con quanto già dichiarai nella precedente seduta, e con l'atteggiamento del nostro gruppo nella precedente legislatura, ripeto che il compromesso raggiunto è da noi considerato soddisfacente.

Ai soli fini di una maggiore chiarezza formale, penso che nell'ultimo comma dell'articolo 2 in discussione sarebbe bene precisare esplicitamente che anche la scelta del critico teatrale avviene su di una terna proposta dalla Federazione nazionale della stampa, per cui presento emendamento formale: « *All'ultimo comma dell'articolo 2 aggiungere le parole:* su di una terna proposta dalla Federazione nazionale della Stampa ».

BORIN. Non sono entusiasta della formulazione del disegno di legge, tuttavia mi dichiaro ad esso favorevole perché è il frutto di un compromesso raggiunto dopo lunghe e laboriose discussioni. Naturalmente, se si dovessero approvare degli emendamenti che non siano semplicemente formali, dichiaro che mi riservo il diritto di proporre degli altri, ma, allora si finirebbe col ridiscutere tutto quanto il provvedimento.

PRESIDENTE. Ho l'impressione che la Commissione, nella sua maggioranza, intenda rimanere sul piano del compromesso raggiunto e che, pertanto, sia favorevole al mantenimento ed all'approvazione del testo del disegno di legge sottoposto al suo esame. Ciò non esclude tuttavia, ed è logico, la presentazione di eventuali emendamenti.

BISANTIS, *Relatore*. Il disegno di legge, come è già stato ricordato, è il risultato di un accordo precedentemente raggiunto. Naturalmente, si era puntato su determinate direttrici e, come si può constatare, tutte hanno trovato il modo di armonicamente uniformarsi nel testo sottoposto, oggi, alla nostra approvazione. Personalmente, penso che non sia possibile accogliere il principio che in seno alle Commissioni, alle quali è demandato il parere, ci sia una preponderanza degli elementi direttamente interessati. Aumentare il numero dei rappresentanti delle associazioni di categoria in seno a dette commissioni, significherebbe, infatti, affidare la revisione della produzione alle stesse persone interessate. Mi pare che la inclusione di un critico cinematografico sia sufficiente per cui mi dichiaro contrario tanto all'emendamento Calabrò, quanto a quello Lajolo illustrato dalla collega Viviani Luciana.

Unica modifica da apportare, a mio parere, sarebbe quella di introdurre nel testo il punto contenuto nella proposta di legge Calabrò, precisando che nella commissione di primo grado il funzionario della Presidenza del Consiglio dei ministri, Direzione generale dello spettacolo, è il presidente della commissione stessa. È una precisazione che è stata evidentemente omessa e sulla cui opportunità, penso, siamo tutti d'accordo e l'emendamento potrebbe essere così formulato: « alla lettera a) del primo comma dopo le parole: dello spettacolo, aggiungere l'altra: presidente ».

Accolgo anche l'emendamento Ferri che all'ultimo comma dell'articolo 2 aggiunge l'inciso: « su di una terza proposta dalla Federazione nazionale della stampa ».

MAGRI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Il Governo resta fermo alle dichiarazioni fatte nella precedente seduta. Desidero, peraltro, far rilevare nel merito che i due emendamenti proposti al testo del disegno di legge appaiono, in un certo senso contraddittori; mentre, infatti, l'emendamento Calabrò tende a consentire una presenza più vasta, addirittura prevalente, ai rappresentanti della critica e degli autori nelle commissioni di primo grado, l'emendamento Lajolo-Viviani tende, al contrario, a

dare maggior peso alla rappresentanza degli autori nelle commissioni di appello. A questo proposito desidero richiamare alla memoria degli onorevoli componenti la Commissione, che la inclusione di un critico cinematografico e di un critico teatrale, rispettivamente nella commissione per la revisione dei film ed in quella per la revisione delle opere teatrali, fu decisa nella precedente legislatura in relazione al fatto che in un altro articolo era stato introdotto il seguente inciso: « che illustrino particolari impressionanti o raccapriccianti non essenziali ai fini della espressione artistica », che potrebbe dar luogo ad un giudizio negativo della commissione per la revisione. Proprio per questo motivo si ritenne opportuna la presenza di un tecnico capace di esprimere un parere altamente qualificato su tale argomento. Orbene, poiché si tratta di esprimere un parere, non sul valore estetico ed artistico del film, ma semplicemente nei limiti della essenzialità o non essenzialità dei particolari impressionanti o raccapriccianti, mi pare che la presenza di un solo tecnico sia più che sufficiente. È da ritenere, peraltro, che anche gli altri componenti della Commissione siano in grado di valutare la essenzialità o meno di alcuni particolari ai fini della espressione artistica del film.

Anche per questa ragione, dunque, il Governo è contrario agli emendamenti tendenti a modificare la composizione delle commissioni, mentre è favorevole alle due modifiche puramente formali, già accolte dal relatore, cioè a precisare che il funzionario della Presidenza del Consiglio dei ministri, in seno alla commissione di primo grado, ne è il presidente, come di fatto già avviene, ed a precisare che anche il critico teatrale deve essere scelto su di una terza proposta dalla Federazione nazionale della stampa, come è previsto per il critico cinematografico.

Per quanto concerne la richiesta dell'onorevole Calabrò di prevedere la nomina di un sostituto del Sottosegretario quale presidente della Commissione d'appello, nei rari casi di impedimento, non credo sia necessario formulare una norma specifica in quanto è un problema che viene già risolto in pratica e non ha mai dato luogo a rilievi di sorta.

LAJOLO. Onorevole Presidente, tenuto conto dell'orientamento di intesa che si è creato fra quasi tutti i gruppi della Commissione, annuncio che il mio gruppo del partito comunista italiano non insiste sulle norme contenute nella nostra proposta di legge e che intendevamo usare quali emendamenti. È evi-

dente, però, che ci asterremo dal votare, tanto gli articoli che il provvedimento in se.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo alla votazione degli emendamenti presentati.

Do lettura e pongo in votazione l'emendamento Calabrò sostitutivo al primo comma dell'articolo 2:

« Le Commissioni di revisione cinematografica di primo grado sono composte:

a) da un funzionario della Presidenza del Consiglio dei ministri, Direzione generale dello spettacolo, presidente;

b) da due rappresentanti dell'Associazione nazionale industrie cinematografiche ed affini, uno per i produttori cinematografici e l'altro per i distributori cinematografici;

c) da un rappresentante dell'Associazione generale italiana dello spettacolo per gli esercenti cinematografici;

d) da un rappresentante dell'Associazione nazionale autori cinematografici nominato dalla Presidenza del Consiglio su una terna proposta dall'Associazione di categoria;

e) da un critico cinematografico nominato dalla Presidenza del Consiglio su una terna proposta dalla Federazione nazionale della stampa;

f) da un magistrato dell'Ordine giudiziario ».

(Non è approvato).

Chiedo al deputato Lajolo se, dopo le dichiarazioni fatte, mantenga l'emendamento presentato che è del seguente tenore:

« Sostituire la lettera e) del secondo comma con le seguenti parole: da due autori cinematografici e da due critici cinematografici nominati dalla Presidenza del Consiglio su due terne proposte rispettivamente dall'Associazione nazionale autori cinematografici e dalla Federazione nazionale della stampa ».

LAJOLO. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento aggiuntivo proposto dal relatore Bisantis: « alla lettera a) del primo comma dopo le parole " dello spettacolo " aggiungere l'altra " presidente " ».

Il Governo ha dichiarato di accettarlo.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Resta l'ultimo emendamento a firma del deputato Ferri: alla fine dell'ultimo comma dell'articolo 2 aggiungere: « su di una terna

proposta dalla Federazione nazionale della stampa ».

Il relatore ed il Governo non si sono dichiarati contrari.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2 che, con gli emendamenti approvati, resta così formulato:

« Le Commissioni, alle quali è demandato il parere di primo grado per la concessione del nulla osta per la proiezione in pubblico dei film, sono composte:

a) da un funzionario della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Direzione generale dello spettacolo, presidente;

b) da un magistrato dell'Ordine giudiziario;

c) da un funzionario del Ministero dell'interno;

d) da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

e) da un critico cinematografico scelto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri su di una terna proposta dalla Federazione nazionale della stampa.

La Commissione alla quale è demandato in grado di appello il parere per la concessione del nulla osta per la proiezione in pubblico dei film è composta:

a) dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, presidente;

b) da un magistrato di Cassazione;

c) da un funzionario del Ministero dell'interno;

d) da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

e) da un critico cinematografico scelto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri su di una terna proposta dalla Federazione nazionale della stampa.

I componenti delle Commissioni sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per la durata di due anni.

Per ciascun componente effettivo è nominato, con le stesse modalità, un supplente.

Negli stessi modi di cui ai precedenti commi sono composte e nominate le Commissioni di revisione teatrale di primo grado e di secondo grado; i componenti di cui alla lettera e) sono scelti fra i critici teatrali, su di una terza proposta dalla Federazione nazionale della stampa ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3 del disegno di legge. Ne do lettura:

« Le Commissioni di cui all'articolo precedente nel dare il parere per il rilascio del nulla osta stabiliscono anche se alla proiezione del film o alle rappresentazioni teatrali possono assistere i minori di anni 16, in relazione alla particolare sensibilità dell'età evolutiva e delle esigenze della sua tutela morale.

Qualora siano esclusi i minori di anni 16, il concessionario ed il direttore del locale cinematografico sono tenuti a darne avviso al pubblico in modo ben visibile su ogni manifesto dello spettacolo. Debbono, inoltre, provvedere ad impedire che i minori di 16 anni accedano al locale in cui vengono proiettati spettacoli dai quali i minori stessi siano esclusi.

Nel caso in cui sussiste incertezza sulla età del minore, fa fede della sua età la dichiarazione del genitore o della persona maggiorenne che l'accompagna; in difetto, decide sulla ammissione nella sala di spettacolo il funzionario o l'agente di pubblica sicurezza di servizio nel locale.

È vietato abbinare ai film non vietati ai minori di anni 16 spettacoli di qualsiasi genere o scene di presentazione di spettacoli di future programmazioni che, di per sé, siano esclusi per i minori di anni 16 ».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti: a firma del deputato Calabrò: « sostituire l'ultimo comma con il seguente: " È vietato abbinare ai film alla cui proiezione possono assistere minori di anni 16, spettacoli di qualsiasi genere o presentazioni licenziose sensuali o violente di spettacoli di futura programmazione " »; a firma del deputato Bisants due emendamenti: il primo: « sostituire nel testo dell'articolo dove ricorrono le parole " di anni 16 " con le altre " degli anni 16 " »; il secondo « al secondo comma sopprimere il termine " cinematografico " ».

Infine, a firma del deputato Veronesi abbiamo il seguente emendamento: « al secondo comma dopo le parole " in cui vengono proiettati " aggiungere le altre " o rappresentati " ».

Il deputato Calabrò ha facoltà di svolgere il proprio emendamento.

CALABRÒ. Osservo che all'ultimo comma dell'articolo 3 in esame è detto: « È vietato abbinare ai film non vietati ai minori di anni 16 spettacoli di qualsiasi genere o scene di presentazione di spettacoli di future program-

mazioni che, di per sé, siano esclusi per i minori di anni 16 ».

Dato che questa formula non mi sembra esatta, in quanto con essa si toglie all'esercente o gestore del locale di proiezione la possibilità di propagandare i film di prossima visione, ho, pertanto, presentato l'emendamento di cui ha dato lettura il nostro Presidente e ciò allo scopo di consentire al titolare della sala cinematografica di programmare anche sequenze di pellicole vietate ai minori degli anni 16, quando vengano scelte delle scene di per sé castigate ed adeguate a tutte le categorie di spettatori.

PRESIDENTE. Sentiamo il parere dell'onorevole relatore.

BISANTIS, Relatore. Per quanto riguarda l'emendamento dell'onorevole Calabrò, sono contrario al suo inserimento in questo disegno di legge. Credo, infatti, che la formulazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 del disegno di legge in esame sia adeguata allo scopo e non comporti danno agli esercenti. Volei specificare oltre significa aggiungere difficoltà di ordine pratico perché, anche gli inserti dei film di prossima programmazione dovrebbero esser preventivamente esaminati dalle Commissioni di controllo.

MAGRI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio. Non sono favorevole all'emendamento Calabrò per le ragioni già spiegate dal relatore ed anche perché, nella pratica, potrebbero sorgere delle difficoltà. Insisto quindi, perché sia mantenuto il testo del disegno di legge.

PRESIDENTE. Chiede all'onorevole Calabrò se, dopo le precisazioni dell'onorevole relatore e del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, insista sul suo emendamento.

CALABRÒ. Insisto.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento: sostituire l'ultimo comma dell'articolo 2 con il seguente:

« È vietato abbinare ai film alla cui proiezione possono assistere i minori di anni 16, spettacoli di qualsiasi genere o presentazione licenziosa, sensuale o violenta di spettacoli di futura programmazione ».

Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Ritengo che l'emendamento a firma dell'onorevole Bisantis col quale si propone di sostituire le parole: « di anni 16 », là dove ricorrono nel testo dell'articolo, con le altre

« degli anni 16 » non abbia bisogno di illustrazione in quanto trattasi di miglioramento del testo sotto il profilo grammaticale.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passo al secondo emendamento a firma dell'onorevole Bisantis che propone di sopprimere al secondo comma il termine « cinematografico ».

Dato che l'emendamento tende a chiarire meglio il testo della norma non credo vi siano opposizioni.

MAGRI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Trattandosi di un emendamento soppressivo pongo in votazione il mantenimento del termine « cinematografico » di cui al secondo comma dell'articolo 3.

(Non è approvato).

Resta infine l'emendamento proposto dall'onorevole Veronesi che, al secondo comma dell'articolo 3, dopo le parole « in cui vengono proiettati » aggiunge le altre « o rappresentati ». Si tratta anche in questo caso di un miglioramento formale del testo per cui ritengo non vi sia opposizione.

MAGRI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Veronesi: al secondo comma, dopo le parole « in cui vengono proiettati » aggiungere le altre « o rappresentati ».

(È approvato).

Avendo esaurito gli emendamenti, do lettura dell'articolo 3 che resta, pertanto, così formulato e lo pongo in votazione nel complesso.

« Le Commissioni di cui all'articolo precedente nel dare il parere per il rilascio del nulla osta stabiliscono anche se alla proiezione del film o alle rappresentazioni teatrali possono assistere i minori degli anni 16, in relazione alla particolare sensibilità dell'età evolutiva e delle esigenze della sua tutela morale.

Qualora siano esclusi i minori degli anni 16, il concessionario ed il direttore del locale sono tenuti a darne avviso al pubblico in modo ben visibile su ogni manifesto dello spettacolo. Debbono, inoltre, provvedere ad impedire che i minori degli anni 16 accedano al locale in cui vengono proiettati o rappresentati spettacoli dai quali i minori stessi siano esclusi.

Nel caso in cui sussiste incertezza sulla età del minore, fa fede della sua età la dichiara-

zione del genitore o della persona maggiorenne che l'accompagna; in difetto, decide sulla ammissione nella sala di spettacolo il funzionario o l'agente di pubblica sicurezza di servizio nel locale.

È vietato abbinare ai film non vietati ai minori degli anni 16 spettacoli di qualsiasi genere o scene di presentazione di spettacoli di future programmazioni che, di per sé, siano esclusi per i minori degli anni 16.

(È approvato).

Prima di passare all'articolo 4 del disegno di legge comunico che l'onorevole Calabrò ha presentato un articolo 3-bis del seguente tenore:

« Il nulla osta per la proiezione in pubblico di film ha la validità di 7 anni dalla prima presentazione in pubblico del film, salvo proroghe della Presidenza del Consiglio. Il film a cui è stato negato il nulla osta di proiezione in pubblico non può essere ripresentato per una nuova richiesta del nulla-osta prima che siano trascorsi 7 anni dal rifiuto, da parte della Presidenza del Consiglio, del nulla osta ».

L'onorevole Calabrò ha facoltà di illustrare l'emendamento.

CALABRÒ. L'articolo 3-bis, con il disposto di cui al primo comma, intende evitare l'affollamento di un'eccessiva quantità di pellicole sul mercato, inconveniente che può essere ovviato ricorrendo alla limitazione della validità del nulla osta per la proiezione in pubblico di film. Il termine di sette anni per tale validità salvo, naturalmente, proroghe richieste e concesse dalla Presidenza del Consiglio mi sembra adeguato anche per garantire l'utile ai produttori. Con il secondo comma, si tende ad impedire che il film, cui è stato negato il nulla osta, possa essere ripresentato per una nuova richiesta prima che siano decorsi sette anni dal primitivo rifiuto. Penso che a tutti sia noto il fatto che i produttori che si sono visti negare il nulla osta, attendono il cambio del sottosegretario di Stato per lo spettacolo, al fine di ripresentare subito la pellicola o il lavoro alle commissioni, sperando in una migliore sorte. È un costume questo, che va condannato, per cui ecco la ragione della norma da me proposta.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Bisantis, relatore, di esprimere in merito il proprio parere.

BISANTIS, *Relatore*. In linea di principio non sono contrario a questo articolo aggiuntivo che, mi sembra, possa servire a svecchiare il mercato da tante pellicole sorpassate e già eco-

nomicamente sfruttate favorendo, così, la strada alle nuove produzioni. Su quanto contenuto nel secondo comma dell'emendamento Calabrò potrà meglio di me rispondere il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio.

MAGRÌ, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Per quanto riguarda il primo comma, desidero dire che, in linea di massima, la limitazione nel tempo del nulla osta potrebbe venir considerata con favore, però, il sancire una norma in tale senso, ci metterebbe, senz'altro, in contrasto con gli accordi internazionali vigenti. Debbo dire, peraltro, che il problema per quanto attiene ai film importati è allo studio, per cui ritengo non improbabile una soluzione nel senso desiderato dall'onorevole Calabrò. Per quanto concerne, invece, la circolazione di nostri film all'interno, ritengo che, effettivamente, non sia facile limitare nel tempo la loro programmazione, come del resto non è possibile limitare la circolazione dei libri di testo, alla quale provvedono, particolarmente, gli stessi editori lanciando sul mercato sempre nuove edizioni. In merito al secondo comma per il quale il film cui è stato negato il nulla osta, non può essere ripresentato per una nuova richiesta di nulla osta prima che sia passato un certo periodo di tempo, debbo dire che esso appare assolutamente superfluo. I provvedimenti delle commissioni per la revisione, giova ricordarlo, sono, infatti, definitivi. Evidentemente, l'onorevole Calabrò si riferisce al fatto che spesso gli uffici preposti, anziché far pronunciare in senso negativo la commissione per la revisione, avvertono preventivamente il presentatore del film, che provvede a ritirarlo, prima che la commissione si sia pronunciata e ciò al fine di farvi apporre le eventuali, opportune, modifiche e poterlo ripresentare dopo qualche tempo. Ma una volta che la commissione si sia pronunciata, non c'è più niente da fare: il parere è definitivo.

CALABRÒ. Gradirei che il rappresentante del Governo desse assicurazione che in futuro, almeno per i film stranieri, si cercherà di limitare la validità del nulla osta per la proiezione in pubblico in modo da togliere dalla circolazione una enorme quantità di pellicole più che superate.

MAGRÌ, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Ho già detto che il Ministero sta studiando il problema.

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole Calabrò se, dopo le esaurienti precisazioni fatte dal rappresentante del Governo, ritenga di insi-

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 APRILE 1959

stere per la votazione del suo articolo aggiuntivo.

CALABRÒ. Non insisto.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 4 del quale do lettura:

« Ove la Commissione di primo grado ravvisi nel film o nel lavoro teatrale, sia nel complesso, sia in singole scene o sequenze, elementi contrari al comune sentimento del pudore o che illustrino con particolari impressionanti o raccapriccianti, non essenziali ai fini della espressione artistica, avvenimenti realmente verificatisi o anche soltanto immaginari, in modo da poter turbare il comune sentimento della morale o l'ordine familiare o da poter provocare il diffondersi di suicidi o delitti, dà parere contrario alla proiezione o rappresentazione in pubblico, specificando i motivi del proprio diniego.

Il provvedimento dell'Amministrazione, conseguente al parere della Commissione, è comunicato per iscritto all'interessato che, entro 30 giorni dalla comunicazione, può ricorrere alla Commissione d'appello.

Qualora siano trascorsi 30 giorni dal deposito del film o del lavoro teatrale, senza che l'Amministrazione abbia pronunciato, il presentatore, con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Direzione generale dello spettacolo, può chiedere che si provveda. Ove 20 giorni da tale notifica trascorrono senza che alcun provvedimento sia stato emesso, il nulla osta si intende concesso e l'Amministrazione deve rilasciarne al presentatore attestazione ».

Comunico che l'onorevole Calabrò, all'articolo 4, ha presentato, dopo il primo comma, il seguente emendamento: « non può essere, inoltre, rilasciato il nulla osta per la proiezione o rappresentazione in pubblico di film o di lavori teatrali nei quali siano riprodotti soggetti e scene che offendono il sentimento religioso o la patria ».

L'onorevole Calabrò ha facoltà di illustrare il proprio emendamento.

CALABRÒ. Sulla opportunità di stabilire che la Commissione di primo grado debba esprimere parere contrario, quando ravvisi nel film e nel lavoro teatrale elementi contrari al comune sentimento del pudore e che, come tali, non siano essenziali ai fini della espressione artistica della produzione, tutti siamo d'accordo. Desidererei, tuttavia, in considerazione dello specifico potere che esercita il cinema sull'animo dei giovani, che anche tutto quanto rappresenta il patrimonio della nazione venisse tutelato. Con ciò intendo l'ono-

re della propria bandiera, il sentimento di amor patrio...

PRESIDENTE. D'accordo.

CALABRÒ. Ognuno di noi sa, infatti, che in parecchi film e lavori teatrali questi principi non sono stati affatto rispettati, ed in taluni, anzi, si sono viste delle cose addirittura invereconde. Partendo da queste premesse ho ritenuto opportuno formulare l'emendamento proposto affinché anche l'onore nazionale trovi la sua piena ed esplicita tutela nel testo della legge che stiamo per approvare.

SCHIAVETTI. Ritengo che la preoccupazione manifestata dall'onorevole Calabrò non abbia motivo di esistere. Quanto è disposto dall'articolo 6 del disegno di legge, che prevede l'intervento della magistratura per i casi di film o di lavori teatrali nei quali venga riscontrata l'esistenza di elementi oggettivi di reato, mi sembra sufficiente garanzia per la difesa di tutti i valori morali e nazionali di cui si è occupato l'onorevole Calabrò dato, appunto, che questi valori trovano la loro piena tutela nel codice penale.

VERONESI. Devo onestamente dichiarare che se verrà posto in votazione l'articolo 4 del disegno di legge, così come formulato, mi asterrò dal votarlo perché non corrisponde alle mie personali convinzioni. Dico questo con tutto il rispetto che ho per il parere ed i punti di vista di alcuni onorevoli colleghi. Nel vecchio testo governativo la norma appariva certamente più idonea, più chiara e per certo meno contorta.

FERRI. Il testo del primo disegno di legge governativo conteneva una formulazione molto più lata che non poteva essere accolta! Non è questione di sincerità!

VERONESI. Comunque, io preferirei che venisse riprodotta la classica formula: « contrario al buon costume », citando puramente e semplicemente la Costituzione!

DI GIANNANTONIO. Osservo che al terzo comma dell'articolo in esame è detto ad un certo punto: « senza che l'Amministrazione abbia pronunciato, ... ». Bisogna correggere la dizione, e dire: « ... si sia pronunciata... », ovvero: « ... abbia provveduto... ».

PRESIDENTE. Diciamo: « abbia provveduto », è senz'altro più esatto.

Prego l'onorevole Calabrò di considerare se sia il caso di insistere nell'emendamento che viene a riaprire la discussione sui limiti delle Commissioni di controllo.

CALABRÒ. Pur di arrivare ad una rapida approvazione del disegno di legge che è indispensabile varare quanto prima, ed accogliendo l'invito del Presidente rinuncio al-

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 APRILE 1959

l'emendamento da me proposto, accogliendo la formulazione dell'articolo 4 del disegno di legge. Vorrei soltanto che al primo comma dove è detto: « Ove la Commissione di primo grado ravvisi nel film o nel lavoro teatrale, sia nel complesso, sia in singole scene o sequenze, elementi... » fosse introdotta questa aggiunta: « ...elementi che offendano il sentimento nazionale... » poi segua il testo.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole proponente di presentare l'emendamento per iscritto. Tuttavia, mi permetterei, soltanto per l'ordine della discussione, di fare un'osservazione sulla quale richiamo l'attenzione dell'onorevole Calabrò. Noi abbiamo una norma nel testo di questo disegno di legge e, precisamente, il primo comma dell'articolo 6, in cui sono previsti « elementi oggettivi di reato perseguibile d'ufficio », ecc. Ora, è fuori dubbio che tutto ciò che offende il sentimento nazionale costituisce reato! È, pertanto, evidente che noi, attraverso il più preciso richiamo auspicato dal deputato Calabrò in fondo non faremmo che richiamare un criterio già esistente ed operante con la possibilità di far sorgere proprio dei dubbi sulla efficacia delle norme penali in vigore nel nostro diritto positivo! Quindi pregherei l'onorevole Calabrò di non insistere nel proporre l'emendamento.

CALABRÒ. Tutti i principî riportati in questo testo di legge sono altrettanti richiami al codice penale! Accogliendo il punto di vista del Presidente bisognerebbe, quindi, non porre in discussione il provvedimento!

FERRI. Sono contrario all'accoglimento dell'emendamento suggerito dall'onorevole Calabrò in quanto con esso si verrebbe ad estendere, arbitrariamente, il criterio di cui all'articolo 21 della Costituzione che stabilisce semplicemente la possibilità del divieto di spettacoli e manifestazioni contrari al buon costume. Sarebbe qui troppo ozioso e troppo lungo ripetere quanto è stato già detto nell'amplessima discussione avutasi nella passata legislatura sull'interpretazione del concetto di buon costume.

Anche noi, onorevole Veronesi, eravamo allora partiti dal criterio della soppressione della formulazione prevista dal testo governativo originario, dicendo: mettiamo soltanto « buon costume » e basta. Poi, però, venne fuori, ricordo l'onorevole Manzini il quale, con l'onorevole Dominedò, nell'espressione « buon costume » voleva fare entrare tutto! Ed allora, anche da parte nostra, si è voluto chiarire che cosa si doveva intendere, secondo la Costituzione, in questo termine di « buon costume ». Si arrivò, così, a questa formulazione che fu

accettata da tutti e che è stata esattamente riportata nel testo oggi in discussione.

Circa il richiamo specifico contenuto nell'emendamento dell'onorevole Calabrò sul sentimento nazionale, è stato già risposto dall'onorevole Schiavetti e, molto autorevolmente, da parte dell'onorevole Presidente della Commissione che ha esattamente precisato come questo principio trovi la sua piena tutela nel nostro diritto positivo. Comunque, poiché l'onorevole proponente ha affermato che si sono visti film in cui si offendeva la bandiera nazionale, io direi che questo fatto è reato soltanto se sia possibile intendere tale gesto come espressione di vilipendio.

Quindi, ripeto, la tutela del sentimento e dell'onore nazionale secondo me già c'è. Ma, piuttosto, io mi preoccupo che da questa nostra discussione, che resterà poi come uno dei criteri di interpretazione della legge, a questo principio non si dia un'interpretazione estensiva!

ANFUSO. L'onorevole Calabrò, in questa formula sostantiva che ha trovato: « sentimento nazionale », ha voluto evidentemente includere morale, sentimento religioso, patria e buon costume. Da parte mia vorrei stimolare la capacità dialettica del Governo perché si trovi, qui, una formulazione che accontenti tutti. Trovare un sostantivo cioè che possa accontentare ogni parte politica nel rispetto, quindi, di tutti e quattro questi principî. Io, non essendo al Governo, non l'ho trovata. Ma, immagino che il Governo sia in grado di trovare qualcosa che possa conciliare le esigenze cui s'ispira l'onorevole Calabrò, in fatto di sentimento nazionale, e quelle degli altri in fatto di morale, dignità civica, ecc.

PRESIDENTE. Se l'onorevole Anfuso intende proporre un emendamento è pregato di presentarlo.

ANFUSO. Mi rimetto alla proposta dell'onorevole Calabrò sottoscrivendo il suo emendamento.

DI GIANNANTONIO. La lunga esperienza da me fatta nel campo della cinematografia italiana, mi consente di potere affermare che, ben difficilmente, si sono verificati casi in cui il sentimento nazionale è stato oltraggiato.

GASPARI. Nella precedente legislatura si giunse alla formulazione del testo in esame attraverso una discussione veramente lunga e approfondita. Ricordo che, spesso, si ritornava addirittura al punto di partenza, perché, mentre da una parte si tendeva ad allargare, per così dire, le maglie della censura, dall'altra, veniva fuori, viva, la preoccupazione di precisare la tutela di alcuni valori fonda-

mentali. In conseguenza, lo stabilire una formula che contemperasse le varie esigenze, risultava piuttosto arduo. Naturalmente, rimaneva basilare, nella nostra impostazione, il principio che, allorché si fossero ravvisati in un film o in un lavoro teatrale gli estremi di un reato, sarebbe dovuta intervenire, senz'altro, l'autorità giudiziaria. Pertanto, il disegno di legge, che noi oggi stiamo discutendo, avrebbe dovuto, evidentemente, occuparsi solo di quelle forme, che sono parimenti vietabili, senza ancora entrare nel campo del reato. Orbene, mi sembra che questa considerazione sia determinante per il prosieguo dell'esame del provvedimento. Mentre l'articolo 4 disciplina la materia che nulla ha a che vedere con il reato, l'articolo 6 stabilisce, invece, la procedura da seguire nei casi in cui gli estremi del reato emergono inconfondibili. Poiché la formula proposta è stata raggiunta attraverso una accurata elaborazione, intesa a renderla più ampia possibile, ritengo quanto mai opportuno che il testo del disegno di legge sia mantenuto, così come ci è stato presentato, dato che in effetti esso risponde sufficientemente alle esigenze fondamentali della tutela della moralità.

PRESIDENTE. Dopo i chiarimenti emersi dalla discussione, onorevole Calabrò, insiste nell'emendamento proposto?

CALABRÒ. Insisto onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Sentiamo il parere del relatore.

BISANTIS, Relatore. Le norme contenute negli articoli 4 e 6 del disegno di legge sono a mio parere perfettamente valide a tutelare tanto il buon costume, il sentimento individuale, la morale, e l'ordine familiare, quanto tutto ciò che può costituire reato ove si tratti di soggetti e scene che possono offendere la nazione, per cui ritengo superfluo l'emendamento Calabrò.

MAGRÌ, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Sono personalmente spiacente che la mia posizione di rappresentante del Governo non mi permetta di esercitare una capacità inventiva, come vorrebbe l'onorevole Anfuso. Purtroppo, infatti, il Governo in questo caso è soltanto chiamato ad esprimere il parere su idee altrui. Tuttavia, vorrei richiamare l'attenzione di questa Commissione sul fatto che, proprio sull'articolo 4 del disegno di legge in discussione, stando ai relativi verbali della scorsa legislatura, nel corso della trattazione prolungatasi in diverse sedute, la Commissione interni di allora si trovò di fronte ad una complessità di ordine costituzionale, in quanto,

com'è noto, l'articolo 21 della Costituzione italiana prevede l'ipotesi di censura preventiva solo in rapporto al buon costume. E fu, proprio, attraverso una lunga discussione che, con l'adesione del rappresentante del Governo, l'allora Sottosegretario di Stato onorevole Resta, si giunse alla formulazione che oggi rappresenta la base della nostra discussione. Cioè, si seguirono due vie: da un lato, all'articolo 4, si prevede l'ipotesi dell'offesa al buon costume e si ritenne opportuno articularla facendo riferimento al « comune sentimento del pudore », e quindi, al comune sentimento della morale, dell'ordine familiare e così via, come voi potete vedere scorrendo il testo del disegno di legge in esame; dall'altro lato, però, si disse che per quanto concerne l'ipotesi degli elementi oggettivi di reato perseguibile d'ufficio o elementi di turbativa dell'ordine pubblico, conveniva seguire un altro iter.

Infatti, la legge da una parte prevede la strada puramente amministrativa, per cui, in applicazione dell'articolo 21 della Costituzione, laddove si verta in materia di offesa al buon costume interviene una commissione di primo grado e, poi, una di secondo grado o di appello, mentre, invece, per quanto riguarda l'ipotesi di reato o di turbativa dell'ordine pubblico, per cui a norma della legge vigente si potrebbe avere l'intervento repressivo da parte della Magistratura — si prevede un'altra via che, è in effetti alquanto nuova; si ha, cioè un intervento della Magistratura che giudica preventivamente se nella fattispecie si possa o meno configurare un'ipotesi di reato. Ecco, perché, l'articolo 6 del disegno di legge in esame, precisa che là dove la commissione di primo grado ravvisi un elemento oggettivo di reato perseguibile d'ufficio o elemento di turbativa dell'ordine pubblico, nel caso in cui il film o lavoro teatrale non sia ritirato entro venti giorni dal produttore, la stessa commissione di primo grado provvede, senz'altro, al deferimento del caso al giudizio della Magistratura.

Mi pare che questo equilibrio raggiunto nella interpretazione della Costituzione e della legge vigente possa essere apprezzabile e come tale accettabile.

Pertanto, il Governo conferma la sua adesione alla formulazione dell'articolo così come essa viene proposta e ritiene superflua la precisazione contenuta nell'emendamento Calabrò.

PRESIDENTE. Sintetizzando la discussione svoltasi in rapporto all'emendamento degli onorevoli Anfuso e Calabrò, ritengo di interpretare il pensiero della Commissione af-

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 APRILE 1959

fermando che gli onorevoli deputati ritengono unanimemente che nei film e nelle rappresentazioni teatrali debba sostanzialmente venir rispettato il sentimento nazionale, del resto già tutelato, come si è detto e ripetuto, dal nostro diritto positivo. Ed è per questo che la Commissione ritiene superfluo l'emendamento. Vorrei che questo rimanesse a verbale come convincimento della Commissione.

FERRI. Quando l'onorevole Presidente dice: la Commissione è unanime nel ritenere che debba essere tutelato il sentimento nazionale, ritengo che da parte nostra si debba precisare bene. Precisare, cioè, che il testo di questo articolo che fu approvato nella passata legislatura e che ora stiamo discutendo e votando, consente soltanto che possa essere vietato un film in quanto in esso si ravvisi una offesa al sentimento nazionale che costituisca reato, e non altro! Per esempio, il caso non infrequente in cui in un film compaia un delinquente di nazionalità italiana, in base alla legge che stiamo approvando, non dice nulla. Nessuno, infatti, potrà vietare un film soltanto perché narra le gesta di un delinquente di nazionalità italiana, in quanto non rientra nello spirito e nella lettera di questo articolo 4 e non credo sia reato presentare nel film o in un lavoro teatrale un delinquente cui sia attribuita la nazionalità italiana!

ANFUSO. C'è unanimità su questa sua interpretazione?

PRESIDENTE. Mi sembra di sì.

FERRI. C'è sull'interpretazione che io stesso ne ho data ora, onorevole Anfuso!

CALABRÒ. Signor Presidente, pur di ottenere la immediata approvazione di questo disegno di legge, anche se non soddisfatti dalla interpretazione data al nostro emendamento, lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Dato che gli onorevoli Calabrò e Anfuso, preso atto delle dichiarazioni che sono state fatte, non insistono nel mantenere il loro emendamento, passiamo all'emendamento proposto dall'onorevole Di Giannantonio che, al terzo comma dell'articolo 4, propone di sostituire il termine « pronunziato » con la parola « provveduto », si tratta di un miglioramento linguistico del testo. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo ora in votazione l'articolo 4 che risulta così formulato:

« Ove la Commissione di primo grado ravvisi nel film o nel lavoro teatrale, sia nel complesso, sia in singole scene o sequenze,

elementi contrari al comune sentimento del pudore o che illustrino con particolari impressionanti o raccapriccianti, non essenziali ai fini della espressione artistica, avvenimenti realmente verificatisi o anche soltanto immaginari, in modo da poter turbare il comune sentimento della morale o l'ordine familiare o da poter provocare il diffondersi di suicidi o delitti, dà parere contrario alla proiezione o rappresentazione in pubblico, specificando i motivi del proprio diniego.

Il provvedimento dell'Amministrazione, conseguente al parere della Commissione, è comunicato per iscritto all'interessato che, entro 30 giorni dalla comunicazione, può ricorrere alla Commissione d'appello.

Qualora siano trascorsi 30 giorni dal deposito del film o del lavoro teatrale, senza che l'Amministrazione abbia provveduto, il presentatore, con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Direzione generale dello spettacolo - può chiedere che si provveda. Ove 20 giorni da tale notifica trascorrono senza che alcun provvedimento sia stato emesso, il nulla osta si intende concesso e l'Amministrazione deve rilasciarne al presentatore attestazione ».

(È approvato).

Passiamo, ora, agli altri articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 5.

« La Commissione d'appello pronuncia il proprio parere entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso.

Il conseguente provvedimento dell'Amministrazione deve essere motivato ed è definitivo; esso è comunicato all'interessato entro 15 giorni dalla pronuncia della Commissione.

In caso di silenzio dell'Amministrazione si applica il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 4 ».

(È approvato).

ART. 6.

« Qualora la Commissione di primo grado ravvisi nel film o nel lavoro teatrale elementi oggettivi di reato perseguibile d'ufficio o elementi di turbativa dell'ordine pubblico, tali da provocare tumulto o commissione di reato, ne informa l'Amministrazione, la quale provvede a comunicarli al presentatore del film o del lavoro teatrale, specificando le norme in base alle quali la proie-

zione o la rappresentazione verrebbero incriminate e le parti del film o del lavoro teatrale cui la incriminabilità si riferisce, oppure i motivi per i quali ritiene che dalla proiezione del film o dalla rappresentazione del lavoro teatrale in pubblico possa derivare turbativa dell'ordine pubblico tale da provocare tumulto o commissione di reato.

Se il presentatore non ritira il film o il lavoro teatrale entro 20 giorni dalla comunicazione o non chiede una proroga, l'Amministrazione trasmette il film o il lavoro teatrale ed il provvedimento ad esso relativo al procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Roma, il quale, entro 30 giorni, lo trasmette con le sue richieste alla Corte d'appello. La Corte d'appello di Roma, nei 30 giorni successivi alla richiesta del pubblico ministero, con ordinanza in Camera di consiglio, pronuncia sulla esistenza nel film o nel lavoro teatrale di elementi oggettivi di un reato perseguibile d'ufficio oppure sulla fondatezza dei motivi che fanno ritenere che dalla proiezione in pubblico del film o dalla rappresentazione teatrale possono derivare turbative all'ordine pubblico tali da provocare tumulto o commissione di reato.

Qualora la richiesta del procuratore generale riguardi anche motivi di ordine pubblico, la Sezione di Corte d'appello, per adottare l'ordinanza di cui al comma precedente, è integrata da due esperti, uno dei quali designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri — Direzione generale dello spettacolo — e l'altro dal Ministero dell'interno, entrambi di grado non inferiore a direttore di divisione.

La data fissata per la decisione deve essere comunicata, almeno 10 giorni prima, a cura del cancelliere, tanto al pubblico ministero quanto al presentatore del film o del lavoro teatrale.

Il pubblico ministero deposita le sue conclusioni entro il terzo giorno anteriore a tale data e, nello stesso termine, il presentatore del film o del lavoro teatrale ha facoltà di presentare difesa scritta.

Nel termine di 20 giorni dalla notifica dell'ordinanza della Corte di appello, tanto il pubblico ministero quanto il presentatore del film o del lavoro teatrale, possono ricorrere in Cassazione soltanto per violazione di legge. Sino alla pronuncia della Corte di appello resta sospesa la proiezione in pubblico del film o la rappresentazione in pubblico del lavoro teatrale».

(È approvato).

ART. 7.

« Qualora la Commissione non ravvisi nel film o nel lavoro teatrale elementi per i quali debba provvedere ai sensi degli articoli 4 e 6, ovvero sia stata pronunciata dall'Autorità giudiziaria ordinanza che esclude l'esistenza nel film o nel lavoro teatrale di elementi oggettivi di reato o di elementi suscettibili di provocare turbamento nell'ordine pubblico, o in caso di omessa decisione a norma dell'ultimo comma degli articoli 4 e 5, l'Amministrazione rilascia al presentatore il nulla osta per la proiezione in pubblico del film o per la rappresentazione in pubblico del lavoro teatrale in tutto il territorio dello Stato.

I lavori teatrali, per i quali sia stato rilasciato nulla osta, possono essere rappresentati da chiunque, dietro attestazione di conformità al testo depositato presso l'Amministrazione».

(È approvato).

ART. 8.

« I film o i lavori teatrali non muniti di nulla osta per la proiezione o rappresentazione in pubblico o vietati ai minori degli anni 16 non possono essere trasmessi per televisione».

(È approvato).

ART. 9.

« I cinegiornali sono esaminati con procedura d'urgenza ed i termini di cui ai precedenti articoli sono ridotti alla metà».

(È approvato).

ART. 10.

« Salve le sanzioni previste dal Codice penale per le rappresentazioni teatrali e cinematografiche abusive, chiunque non osserva le disposizioni degli articoli 3 e 8 è punito con l'ammenda fino a lire 30.000.

Nei casi di maggiore gravità, o in casi di recidiva nei reati previsti dall'articolo 668 del Codice penale o dal precedente comma, l'Autorità giudiziaria, nel pronunciare sentenza di condanna, può disporre la chiusura del locale di pubblico spettacolo per un periodo non superiore a 30 giorni. La stessa disposizione si applica nei casi di maggiore gravità o recidiva dei reati previsti dagli articoli 527 e 726 del Codice penale commessi nella rappresentazione dei lavori teatrali.

L'Autorità di pubblica sicurezza, quando inoltra denuncia all'Autorità giudiziaria per

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 APRILE 1959

il reato previsto dall'articolo 668 del Codice penale, può sequestrare il film non sottoposto alla revisione prescritta dalla presente legge o cui sia stato negato il nulla osta ed interdirla la proiezione in pubblico sino a che l'Autorità giudiziaria non si sia pronunciata. La stessa disposizione si applica per la rappresentazione dei lavori teatrali».

(È approvato).

ART. 11.

« Il regolamento di esecuzione della presente legge sarà emanato entro un anno dalla data della entrata in vigore della legge stessa. Sino al momento della sua entrata in vigore si applicano, in quanto compatibili, le norme contenute nel regolamento approvato con regio decreto 24 settembre 1923, n. 3287 ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato subito a scrutinio segreto.

FERRI. Ho chiesto la parola per una brevissima dichiarazione di voto: il gruppo socialista dà voto favorevole al disegno di legge nella convinzione che esso sancisce una disciplina della revisione preventiva dei film e degli spettacoli teatrali, aderente allo spirito e alla lettera della norma costituzionale. Da parte nostra, ci siamo sforzati di limitare e circoscrivere i poteri che, necessariamente, restano affidati alle commissioni per la revisione nelle quali predominano i rappresentanti del potere esecutivo. La buona applicazione delle norme stabilite nel disegno di legge dipenderà, pertanto, dall'uso che le commissioni per la revisione sapranno fare dei loro poteri. Nella nostra funzione di gruppo parlamentare di opposizione, noi ci riserviamo di controllare e di vigilare sulla maniera con la quale l'autorità amministrativa saprà in tal senso operare e saremo pronti a denunciare eventuali abusi o violazioni.

Con questo spirito diamo il voto favorevole al disegno di legge.

LAJOLO. Dichiaro che il gruppo comunista si asterrà dalla votazione.

DAL CANTON MARIA PIA. Pur di arrivare ad una conclusione, la nostra parte,

gruppo democristiano, non ha insistito su molte modifiche che riteneva quanto mai opportune. Voteremo a favore del disegno di legge.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nell'odierna seduta.

(Segue la votazione).

Comunico l'esito della votazione segreta del disegno di legge: « Revisione dei films e dei lavori teatrali » (713):

Presenti	33
Astenuti	11
Votanti	22
Maggioranza	12
Voti favorevoli	21
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

In seguito all'approvazione del disegno di legge restano assorbite le proposte di legge n. 836 e n. 1025.

Hanno preso parte alla votazione:

Barzini, Bisantis, Borin, Conci Elisabetta, Dal Canton Maria Pia, D'Ambrosio, Di Gianantonio, Ferri, Gagliardi, Gaspari, Mattarelli Gino, Pintus, Preziosi Costantino, Rampa, Riccio, Russo Spena, Schiavetti, Sciolis, Simonacci, Venturini, Veronesi e Vincelli.

Si sono astenuti:

Carrassi, Di Benedetto, Jotti Leonilde, Lajolo, Nanni, Pirastu, Sannicolò, Santarelli Enzo, Vestri, Villa Giovanni e Viviani Luciana.

La seduta termina alle 12,35.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI